

STATUTI

della

Associazione di aziende per le linee aeree e i sistemi via cavo VFFK / AELC / AILC

I. Principi fondamentali

Articolo 1 - Nome

Sotto il nome di "Associazione di azienda per le linee aeree e i sistemi via cavo VFFK / AELC / AILC" esiste un'associazione a tempo indeterminato ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Articolo 2 - Sede

Il domicilio legale e la sede legale si trovano a Zurigo.

Articolo 3 - Finalità

L'associazione ha lo scopo di salvaguardare, promuovere e rappresentare interessi professionali comuni, in particolare attraverso

1. Promozione del prestigio della categoria professionale e cura della collegialità tra i soci.
2. Tutela e rappresentanza degli interessi economici e professionali dei soci, quali ad esempio
 - la regolamentazione delle condizioni di lavoro, in particolare anche attraverso la negoziazione e la conclusione di un contratto collettivo di lavoro, la rappresentanza degli interessi del datore di lavoro nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori, delle associazioni, delle autorità, dell'economia e del pubblico, la promozione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute;
 - promozione dell'istruzione e della formazione professionale.

Articolo 4 - Principi economici ed etici dell'associazione

I soci aderiscono ai seguenti principi economici ed etici:

- Rispettano e promuovono lo scopo dell'associazione
- Sono operatori di mercato nel settore delle infrastrutture di rete
- Rispettano le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute
- Pagano in tempo le quote associative
- Rispettano le condizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) applicabile

- Garantiscono e si impegnano per una buona reputazione dell'azienda sul mercato
- Pagano i contributi previdenziali obbligatori dovuti dal datore di lavoro

II. Finanze

Articolo 5 - Mezzi

L'associazione è finanziata da:

1. quote associative,
2. donazioni volontarie
3. contributi speciali

Articolo 6 - Quote associative

L'assemblea dell'associazione determina l'importo delle quote associative.

L'assemblea dell'associazione può rideterminare l'importo dei contributi ogni anno in base alle esigenze.

Articolo 7 - Contributo speciale

In determinati casi, l'assemblea dell'associazione può decidere un contributo speciale per un determinato incarico.

III. Adesione

A. Inizio dell'adesione

Articolo 8 - Ammissione

Possono aderire all'associazione in qualità di soci:

Tutte le aziende iscritte nel registro di commercio svizzero che realizzano linee aeree e sistemi via cavo.

Ulteriori associazioni, aziende industriali e commerciali e altre istituzioni interessate che operano nell'area di interesse dell'associazione possono essere incluse come "membri associati".

L'ammissione avviene previa notifica scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione esamina l'ammissione, tenendo conto anche dei principi economici ed etici dell'associazione (articolo 4 -). Esso è autorizzato a richiedere la prova di tali principi. Questi devono essere trattati in modo confidenziale.

L'ammissione può essere rifiutata senza motivo. Non sussiste alcun diritto all'ammissione, anche in caso di soddisfazione dei principi economici ed etici.

Articolo 9 - Riconoscimento degli statuti

I soci sono tenuti a salvaguardare gli interessi dell'associazione in buona fede, a rispettare gli statuti e le decisioni dell'assemblea dell'associazione, nonché i regolamenti da essa stabiliti.

B. Cessazione dell'adesione

Articolo 10 - Decadenza dell'adesione.

L'adesione decade:

1. mediante dichiarazione di ritiro
2. in caso di fallimento del socio
3. per esclusione

Articolo 11 - Ritiro

Ogni socio può dichiarare il proprio ritiro alla fine di un anno finanziario con un preavviso di sei mesi.

Articolo 12 - Esclusione

Per gravi motivi, i soci possono essere esclusi dall'associazione. Ciò include in particolare anche i soci che non adempiono ai loro obblighi nei confronti dell'associazione o ne contraddicono lo scopo, gli interessi o i principi economici ed etici o che non soddisfano più i criteri di ammissione. L'esclusione avviene tramite l'assemblea dell'associazione su richiesta del Consiglio di amministrazione. Per essere valida, una tale decisione richiede una maggioranza di due terzi dei voti dei presenti. Deve essere effettuata a scrutinio segreto. L'esclusione ha effetto immediato.

L'esclusione deve essere motivata.

Il socio escluso è tenuto a versare l'intera quota associativa annuale per l'eventuale anno finanziario iniziato.

Articolo 13 - Effetti della cessazione dell'adesione

Le quote associative già versate non saranno rimborsate. I soci esclusi non hanno diritto al patrimonio dell'associazione o al suo utilizzo.

Le quote associative ancora in sospeso non sono più dovute al momento della cessazione dell'adesione.

IV. Organizzazione dell'associazione

Articolo 14 - Organi

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea dell'associazione,
2. il Consiglio di amministrazione,
3. l'Organo di revisione.

Articolo 15 - Svolgimento delle assemblee dell'associazione e delle riunioni

Chi assume la presidenza dell'assemblea dell'associazione o di una riunione del Consiglio di amministrazione determina:

1. il/la verbalizzatore/trice per l'assemblea dell'associazione o la riunione, e
2. gli/le scrutatori/trici per l'assemblea dell'associazione o la riunione.

I compiti di presidenza, la verbalizzazione e lo scrutinio dei voti possono essere assunti dalla stessa persona.

Articolo 16 - Verbali

Le assemblee dell'associazione e le riunioni del Consiglio di amministrazione vengono verbalizzate.

Il verbale contiene almeno:

1. il tipo di riunione (assemblea dell'associazione o riunione del Consiglio di amministrazione),
2. la data della riunione,
3. il numero di persone presenti o assenti,
4. il nome del presidente,
5. il nome del/la verbalizzatore/trice.
6. le delibere.

A. Assemblea dell'associazione

Articolo 17 - Compiti

L'assemblea dell'associazione è l'organo supremo dell'associazione. È l'assemblea dei soci dell'associazione.

Nella competenza dell'assemblea dell'associazione rientrano:

1. La ricezione e l'approvazione della relazione annuale e del conto annuale, nonché il discharge del Consiglio di amministrazione
2. Nomina e revoca del presidente del Consiglio di amministrazione, degli altri soci del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di revisione;

3. Elezione dei soci delle commissioni di corso ed esame e ricezione delle relazioni delle commissioni;
4. Delibera sull'adozione e la modifica degli statuti e dei regolamenti emanati dall'assemblea dell'associazione;
5. Conferimento del discharge al Consiglio di amministrazione;
6. Determinazione dei contributi a carico dei soci;
7. Delibera sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dallo statuto o che le sono sottoposti dal Consiglio di amministrazione;
8. Decisione in merito all'esclusione dei soci;
9. Adesione ad altre associazioni e istituzioni;
10. Delibera di scioglimento dell'associazione

Articolo 18 - Convocazione

L'assemblea ordinaria dell'associazione si tiene ogni anno entro sei mesi dalla fine dell'anno associativo; le assemblee straordinarie vengono convocate in base alle esigenze.

L'assemblea dell'associazione è convocata almeno 30 giorni prima del giorno dell'assemblea. La convocazione è a cura del Consiglio di amministrazione, che determina anche l'ora e il luogo.

La convocazione di un'assemblea dell'associazione può anche essere richiesta per iscritto da un quinto dei soci, indicando gli argomenti all'ordine del giorno. Tale assemblea deve essere convocata entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se il Consiglio di amministrazione rifiuta la convocazione, i soci hanno il diritto di adire il tribunale competente per convocare un'assemblea dei soci.

Nella convocazione devono essere resi noti gli argomenti all'ordine del giorno, nonché le proposte del Consiglio di amministrazione e dei soci che hanno richiesto lo svolgimento di un'assemblea dell'associazione o la trattazione di un argomento all'ordine del giorno.

Almeno 30 giorni prima dell'assemblea ordinaria dell'associazione, la relazione dell'Organo di revisione deve essere messa a disposizione dei soci presso la sede dell'associazione a scopo di consultazione. Nella convocazione, i soci ne sono informati.

Articolo 19 - Richieste dei soci

Le proposte dei soci che devono essere inserite nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dell'associazione devono essere presentate per iscritto al presidente dell'associazione almeno 60 giorni prima della data dell'assemblea.

Non possono essere prese decisioni sulle proposte relative ad argomenti non adeguatamente preannunciati; sono escluse le proposte di convocazione di un'assemblea straordinaria dell'associazione e di elezione di un organo di controllo o di revisione a seguito della richiesta di un socio dell'associazione.

Articolo 20 - Svolgimento

L'assemblea dell'associazione può essere tenuta come assemblea fisica, sotto forma di votazione scritta, sotto forma di votazione elettronica o come assemblea elettronica.

Nel caso di un'assemblea elettronica, è necessario garantire che vengano trasmessi le immagini e gli audio di tutti i soci partecipanti.

Il Consiglio di amministrazione decide sulla forma di svolgimento.

Articolo 21 - Assemblea universale

Tutti i soci possono, in assenza di opposizione, tenere un'assemblea dell'associazione senza osservare le formalità prescritte per la convocazione.

In questa assemblea possono essere validamente negoziate e deliberate tutte le questioni che rientrano nella sfera di attività dell'assemblea dell'associazione, purché siano presenti tutti i soci.

Articolo 22 - Presidenza

Il Consiglio di amministrazione determina quale socio, al suo interno, presiederà lo stesso Consiglio. Di norma, si tratta del presidente o, in caso di suo impedimento, del vicepresidente.

Se non è presente alcun membro del Consiglio di amministrazione, l'assemblea dell'associazione elegge un/a presidente di giornata.

Articolo 23 - Diritto di voto, rappresentanza

Il/La rappresentante del singolo socio si legittima attraverso il possesso il certificato elettorale.

All'assemblea dell'associazione, ciascun socio può essere rappresentato con delega scritta solo da un altro socio o dal suo rappresentante legale. L'accettazione della relativa delega scritta è decisa dai soci del Consiglio di amministrazione presenti.

I membri associati non hanno diritto di voto.

Articolo 24 - Delibere

A ogni socio spetta un voto.

L'assemblea dell'associazione prende le sue decisioni ed esegue le sue elezioni, salvo disposizione contraria della legge o dello statuto, con la maggioranza relativa dei voti espressi; le astensioni non sono considerate voti espressi. In caso di parità di voti, una richiesta si considera respinta. Al/alla presidente non spetta il diritto di voto decisivo.

Le disposizioni statutarie che stabiliscono maggioranze superiori a quelle prescritte dalla legge per la stesura di determinate decisioni possono essere introdotte e abrogate solo con una maggioranza più alta.

B. Consiglio di amministrazione

Articolo 25 - Compiti

Il Consiglio di amministrazione è l'organo supremo di direzione e amministrazione dell'associazione.

È composto da tre a otto membri.

Nella competenza del Consiglio di amministrazione rientrano in particolare:

1. Gestione dell'associazione, fatti salvi i poteri dell'assemblea dell'associazione;
2. Esecuzione delle delibere dell'assemblea;
3. Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
4. Elaborazione del programma annuale e del budget e stesura della relazione annuale;
5. Nomina o assunzione di un segretario;
6. Delibera di ammissione e presentazione di nuovi soci;
7. Elezione dei rappresentanti dell'associazione negli organi responsabili e commissioni del profilo professionale elettricista di rete per la formazione di base e di livello superiore;
8. Designazione delle persone autorizzate a firmare e tipologia della loro sottoscrizione;
9. Delibera sul rilevamento dei processi, sulla desistenza a presentare/presentazione di azioni legali, sulla conclusione di contratti;
10. Istituzione di comitati di lavoro e commissioni;
11. Elezione di rappresentanti della cerchia dei membri del Consiglio di amministrazione nella commissione paritetica del contratto collettivo di lavoro per il settore delle infrastrutture di rete.

Inoltre, ha tutti gli altri poteri che la legge o lo statuto non riserva espressamente riservati ad un altro organo dell'associazione.

Articolo 26 - Elezione

L'assemblea dell'associazione elegge i membri del Consiglio di amministrazione per tre anni. La rielezione è illimitata.

La durata del mandato termina il giorno della rispettiva assemblea ordinaria dell'associazione. Se durante un mandato vengono effettuate elezioni suppletive, i neoeletti completano il mandato dei loro predecessori.

Ogni membro è tenuto ad accettare la carica di membro del Consiglio di amministrazione per almeno un mandato.

Articolo 27 - Costituzione

Ad eccezione del presidente, eletto dall'assemblea dell'associazione, la costituzione è autonoma. Il segretario può anche essere designato una persona che non fa parte del Consiglio di amministrazione e non ne è membro.

Articolo 28 - Riunioni

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del presidente o in caso di impedimento di uno dei suoi restanti membri, ogniqualevolta l'attività lo richieda. Ogni membro può richiedere la convocazione immediata di una riunione del Consiglio di amministrazione, indicando l'oggetto desiderato.

La riunione è presieduta dal presidente o da un membro designato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 29 - Rappresentanza dell'associazione

Il Consiglio di amministrazione applica la firma collettiva a due e può concedere ad altri terzi il diritto di firma a due.

Articolo 30 - Delibere

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Prende le sue decisioni e svolge le sue elezioni con la maggioranza dei voti dei membri presenti. Il presidente è d'accordo; in caso di parità di voti, il presidente ha diritto di voto decisivo.

A meno che la legge non disponga diversamente in modo vincolante, le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche in forma elettronica o mediante delibera circolare. Una delibera circolare può essere effettuata tramite posta ordinaria, e-mail o qualsiasi altra forma di trasmissione che consenta la prova testuale della delibera, a meno che un membro del Consiglio non richieda la discussione orale.

Articolo 31 - Verbale

Viene tenuto un verbale di tutte le trattative e le decisioni del Consiglio di amministrazione, comprese quelle adottate in forma digitale o circolare.

Articolo 32 - Potere di spesa

Il Consiglio di amministrazione dispone di un potere di spesa di CHF 15'000 che, nella misura in cui fosse superiore, viene stabilito dall'assemblea dell'associazione.

Articolo 33 - Indennità

Per le riunioni, le spese e le indennità giornaliere sono pagate ai membri del Consiglio di amministrazione, delle commissioni e dei comitati di lavoro in conformità con il regolamento sulle spese e sulle indennità in vigore. L'indennità viene stabilita dall'assemblea dell'associazione.

Articolo 34 - Commissione paritetica

Il Consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi membri, i membri della commissione paritetica del contratto collettivo di lavoro per il settore dell'infrastruttura di rete, che l'associazione può nominare in conformità con le disposizioni applicabili della commissione paritetica. I diritti e gli obblighi dei membri del Consiglio di amministrazione nei confronti dell'associazione in relazione alla loro attività come membri della commissione paritetica del contratto collettivo di lavoro per il settore delle infrastrutture di rete sono regolati separatamente dal Consiglio di amministrazione.

C. Organo di revisione

Articolo 35 - Organo di revisione

L'Organo di revisione verifica l'amministrazione e il conto annuale. Riporta i risultati in una relazione scritta all'attenzione dell'assemblea dell'associazione.

L'Organo di revisione è composto da due revisori.

Articolo 36 - Elezione

L'Organo di revisione è eletto dall'assemblea dell'associazione, dalla cerchia dei membri. Per i revisori si applica la durata del mandato di cui all'articolo 26 -.

Nessun membro del Consiglio di amministrazione può fare contemporaneamente parte dell'Organo di revisione.

L'assemblea dell'associazione può rinunciare all'unanimità all'elezione di un Organo di revisione, a condizione che non sia obbligata a una revisione.

V. Disposizioni finali

Articolo 37 - Comunicazioni

Le comunicazioni ai soci dell'associazione avvengono tramite lettera, e-mail o qualsiasi altra forma che consenta la prova testuale.

Le convocazioni dell'assemblea dell'associazione sono considerate comunicazioni.

Articolo 38 - Protezione dei dati

L'associazione raccoglie dai soci esclusivamente i dati personali necessari per l'adempimento dello scopo dell'associazione. Il Consiglio di amministrazione garantisce una protezione dei dati adeguata al rischio. L'associazione raccoglie dai soci esclusivamente i dati personali necessari per l'adempimento dello scopo dell'associazione. Il Consiglio di amministrazione garantisce una protezione dei dati adeguata al rischio. I dati dei membri, in particolare i dati di contatto e i referenti, sono pubblicati sul sito web e nella newsletter dell'associazione. Inoltre, la divulgazione dei dati a terzi avviene solo nell'ambito di un'elaborazione degli incarichi consentita dalla legge e se ciò è richiesto dalla legge o ordinato dalle autorità. Il trattamento dei dati dei membri avviene inoltre in conformità con le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati e dell'informativa sulla protezione dei dati sul sito web dell'associazione.

Articolo 39 - Anno associativo

La fatturazione dell'associazione viene chiusa annualmente.

L'anno associativo e l'esercizio contabile iniziano il 1° luglio del rispettivo anno.

Articolo 40 - Patrimonio dell'associazione

I soci uscenti non hanno diritto al patrimonio dell'associazione.

Articolo 41 - Responsabilità

Degli obblighi dell'associazione è responsabile solo il patrimonio dell'associazione. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità personale dei suoi soci.

Articolo 42 - Annunci

Gli annunci dell'associazione avvengono tramite circolari e, se richiesto dalla legge, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Articolo 43 - Fusione

In caso di fusione con un'istituzione che persegue scopi simili o identici, l'assemblea dell'associazione decide sulla procedura su richiesta del Consiglio di amministrazione.

Articolo 44 - Scioglimento

Se viene deciso lo scioglimento, il Consiglio di amministrazione esegue la liquidazione e redige una relazione sul rendiconto finale all'attenzione dell'assemblea dell'associazione.

Lo scioglimento dell'associazione avviene se viene deciso da un'assemblea dell'associazione con una maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti rappresentati. Questa assemblea decide anche sull'utilizzo di un eventuale patrimonio residuo dopo il pagamento di tutti i debiti.

Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni del diritto delle società anonime in materia di liquidazione.

VI. Approvazione ed entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati nell'assemblea ordinaria dell'associazione del 10 novembre 2023. Entrano in vigore lo stesso giorno.

Salenstein, 10 novembre 2023

Presidente
Michael Eichenberger

Membro del Consiglio di
amministrazione
Jean-Pierre Solida

per la segreteria
Malin Keller

